



6116

Il Presidente della Repubblica

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri*”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante “*Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*”;

VISTO l’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e, in particolare, l’articolo 15, comma 3, il quale, con riferimento ai criteri di determinazione dei compensi dei Commissari straordinari, stabilisce che esso “[...] è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell’oggetto dell’incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. [...]”;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l’articolo 23-ter, recante “*disposizioni in materia di trattamenti economici*”;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “*Codice della protezione civile*”;

VISTO l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2018, recante “*Modalità applicative degli obblighi di trasparenza in PCM, ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 33/2013*”;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023, nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

VISTO il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “*Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e in particolare, gli articoli 20-ter e 20-quinquies;



6116

Il Presidente della Repubblica

VISTO, in particolare, l'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, il quale prevede che "Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le regioni interessate, è nominato il Commissario straordinario alla ricostruzione, individuato tra soggetti dotati di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere, tenuto conto della complessità e della rilevanza del processo di ricostruzione. [...] Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonché accessorio dell'amministrazione di appartenenza";

VISTO l'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2025, n.199, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028", il quale prevede che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto di cui all'articolo 20-ter, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, con il quale è stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, fino al 31 dicembre 2025, l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, n. 61;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, con il quale, da ultimo, è stato prorogato all'ing. Fabrizio Curcio, fino al 31 maggio 2026, il citato incarico commissariale;

CONSIDERATO che l'incarico commissariale, conferito con il citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, verrà a scadenza il 31 maggio 2026, fatto salvo il relativo regime di *prorogatio*;

VISTA la nota n. 1615 del 19 maggio 2026, con la quale il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare ha espresso parere favorevole alla proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'incarico commissariale in favore dell'ing. Fabrizio Curcio;

VISTA la nota n. 654474 del 13 maggio 2026, con la quale il Presidente della regione Marche ha espresso l'avviso favorevole in ordine alla citata proroga;

VISTA la nota n. 495070 del 13 maggio 2026, con la quale il Presidente della regione Emilia-Romagna ha espresso l'assenso alla citata proroga;

VISTA la nota n. 4670 del 19 maggio 2026, con la quale il Presidente della regione Toscana, in riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 604, della citata legge n. 199 del 2025, in ordine alla proroga del termine di durata dell'incarico commissariale previsto dall'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023, ha espresso parere favorevole in ordine alla nomina dell'ing. Fabrizio Curcio;

VISTO il *curriculum vitae* dell'ing. Fabrizio Curcio, dirigente di prima fascia del ruolo speciale della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, attualmente in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di professionalità specifica e competenza gestionale per l'incarico da svolgere;



6114

Il Presidente della Repubblica

VISTE le dichiarazioni rese dall'ing. Fabrizio Curcio, in ordine alla insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché in ordine al possesso degli specifici requisiti soggettivi richiesti per il conferimento del citato incarico;

VISTA, altresì, la dichiarazione resa dall'ing. Fabrizio Curcio, ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni in materia di limite ai trattamenti economici annui onnicomprensivi di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni;

VISTA la nota n. 23283 del 14 maggio 2026, con la quale il Capo di gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha comunicato il nulla osta al conferimento del citato incarico in favore dell'ing. Fabrizio Curcio, in servizio presso il citato Dicastero;

VISTA, altresì, la nota n. 27030 del 20 maggio 2026, con la quale il Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri ha autorizzato l'ing. Fabrizio Curcio alla proroga, sino al 31 dicembre 2026, dello svolgimento del citato incarico commissariale, fermi restando i limiti retributivi previsti dall'articolo 23-ter del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

RITENUTO di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, l'incarico dell'ing. Fabrizio Curcio quale Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del citato decreto-legge n. 61 del 2023;

SENTITI il Presidente *pro tempore* della regione Emilia-Romagna, il Presidente *pro tempore* della regione Toscana e il Presidente *pro tempore* della regione Marche;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 maggio 2026;

SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei ministri;

DECRETA


ART. 1

(Proroga del Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. Ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, l'incarico di Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023, conferito, con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, all'ing. Fabrizio Curcio, e prorogato con decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2026.

2. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 2, e dagli articoli 2, 3 e 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 2026.

Dato a **ROMA Addì 25 MAG. 2026**

35 
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE
UFFICIO DEL BILANCIO E PER IL RISCONTRO
DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE
VISTO E ANNOTATO
Roma, 29.05.2026
IL REVISORE 